

di Avv.to Rosa Bertuzzi

**- POSTICIPATO AL 28 GIUGNO 2025 IL TERMINE
PER LA PRESENTAZIONE DEL M.U.D.
ALLA CAMERA DI COMMERCIO-**

In conformità a quanto disposto dall'articolo 6, comma 2-bis, della Legge 25 Gennaio 1994, n. 70, e in considerazione della pubblicazione del DPCM 29 Gennaio 2025 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 Febbraio 2025), si comunica che il termine per la presentazione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (M.U.D.) relativo all'anno 2024 è stato prorogato al **28 Giugno 2025**, ovvero a centoventi giorni dalla data di pubblicazione del suddetto decreto.

Il sopracitato DPCM contiene i seguenti allegati relativi a:

- ❖ Istruzioni per la compilazione del Modello unico di dichiarazione ambientale (M.U.D.)
- ❖ Comunicazione rifiuti semplificata;
- ❖ Modelli Raccolta dati;
- ❖ Istruzioni per la presentazione telematica.

Il **Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (M.U.D.)** rappresenta la comunicazione obbligatoria che enti e imprese sono tenuti a presentare annualmente, ai sensi delle normative vigenti in materia ambientale. Tale modello ha la finalità di rendere noto, in modo dettagliato e trasparente, il **quantitativo e la tipologia di rifiuti prodotti e/o gestiti nel corso dell'anno precedente**, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni normative e di favorire la tutela dell'ambiente.

Ai sensi dell'articolo 189, comma 3, del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152, i **soggetti obbligati** alla presentazione del M.U.D. sono:

- chiunque effettua attività di raccolta e trasporto di rifiuti, a titolo professionale;
- intermediari e commercianti di rifiuti senza detenzione;
- imprese e enti che svolgono operazioni di recupero o smaltimento di rifiuti;
- produttori iniziali di rifiuti pericolosi e non pericolosi, con più di dieci dipendenti, di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g);
- consorzi e sistemi riconosciuti per il recupero e riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, esclusi quelli relativi ai rifiuti di imballaggio;
- gestori del servizio pubblico di raccolta, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera pp), del D.Lgs. n. 152/2006, per i rifiuti conferiti dai produttori di rifiuti speciali, ai sensi dell'art. 189, comma 4, D.Lgs. n. 152/2006.

I soggetti esonerati dall'obbligo di presentazione:

- imprenditori agricoli con volume d'affari annuo non superiore a euro 8.000;
- imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi;
- imprese e enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi con meno di dieci dipendenti;
- altri soggetti specificamente individuati dalla normativa vigente.

Il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale 2025 presenta alcune **modifiche** rispetto alla versione precedente, principalmente per adeguarsi alle nuove disposizioni normative. In particolare:

È stato inserito il campo "**Ammendante compostato con fanghi**" nella scheda Materiali Secondari, in conformità al D.Lgs. n. 75/2010;

Sono stati aggiornati i codici ATECO, in particolare è stato inserito il codice 96.02.03, in seguito alle modifiche normative del D.lgs. n. 213/2022, e le modalità per il calcolo del numero degli addetti sono state adeguate agli aggiornamenti normativi intervenuti in materia di sistema di tracciabilità RENTRI, ai sensi dell'articolo 188-bis del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152.

In riferimento alla **Comunicazione relativa ai Rifiuti Urbani e ai servizi di raccolta in convenzione** – Scheda CG, si comunica che sono state apportate alcune integrazioni e corretti determinati refusi al fine di conformare il contenuto alle disposizioni previste dalle delibere dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA). Inoltre, sono stati inseriti i nuovi riferimenti normativi sopravvenuti.

Si precisa altresì che sono state effettuate integrazioni alle **Istruzioni**, con particolare riguardo alle indicazioni per la compilazione delle schede implementate, nonché aggiornamenti finalizzati alla correzione di errori formali e di eventuali inesattezze nelle procedure di compilazione.

Per quanto concerne la trasmissione del M.U.D., essa avviene esclusivamente tramite piattaforma telematica ufficiale. I soggetti già registrati nelle precedenti annualità possono utilizzare le proprie credenziali; per le nuove registrazioni è obbligatorio l'uso dello Spid, della CIE o della CNS. La compilazione può essere effettuata tramite software forniti da Unioncamere o altri strumenti conformi alle specifiche tecniche, con successiva firma digitale e invio tramite il portale dedicato.

Modifiche al modello e alle istruzioni

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 gennaio 2025

Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2025 - MUD. (25A01274)

(GU n.49 del 28-2-2025)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 1, comma 1, della legge 25 gennaio 1994, n. 70, rubricato «Modello unico di dichiarazione», secondo cui, con decreto del Presidente della Repubblica, emanato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite norme finalizzate a individuare le disposizioni di legge e le relative norme di attuazione che prevedono obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia o di notificazione in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, ai fini della predisposizione del modello unico di dichiarazione;

Visto l'art. 6, comma 1, della citata legge n. 70 del 1994, secondo cui, in attesa dell'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 1, comma 1, il modello unico di dichiarazione e' adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

Visto il comma 3 del medesimo art. 1 della legge n. 70 del 1994, secondo il quale il Presidente del Consiglio dei ministri dispone, con proprio decreto, gli aggiornamenti del modello unico di dichiarazione;

Rilevato che il modello unico di dichiarazione, ai sensi del citato art. 6, comma 1, della predetta legge n. 70 del 1994, ha come riferimento gli «obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia o di notificazione previsti dalle leggi, dai decreti e dalle relative norme di attuazione di cui alla tabella A allegata alla presente legge»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale», che contiene, tra l'altro, la disciplina relativa ai documenti informatici e alla loro formazione, gestione, conservazione e trasmissione, nonché alle firme elettroniche;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di «Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale»;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» e, in particolare, il Titolo I, Capo I della Parte IV ove sono stabiliti gli obblighi per la tracciabilità dei rifiuti, nonché il Titolo II della medesima Parte IV, relativo agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio;

Visto, in particolare, l'art. 220 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, che prevede l'obbligo di comunicazione da parte del Consorzio nazionale imballaggi - CONAI, con le modalità disposte dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, dei dati relativi al quantitativo degli imballaggi per ciascun materiale e per tipo di imballaggio immesso sul mercato, nonché, per ciascun materiale, la quantità degli imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 di «Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188 di «Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori

e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 di «Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali», che ha introdotto specifiche disposizioni in materia di gestione di rifiuti speciali per talune attività economiche;

Visto l'art. 9-bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, recante «Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno», che introduce disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero;

Visto il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio»;

Visto il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 118, recante «Attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849, che modificano le direttive 2006/66/CE, relativa a pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche»;

Visto il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 119, recante «Attuazione dell'art. 1 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso»;

Visto il regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 marzo 2011, recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti, ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/904, del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente»;

Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, recante «Recepimento della direttiva (UE) 2019/883, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE»;

Visto il regolamento (UE) n. 1179/2012 della Commissione del 10 dicembre 2012, recante i criteri che determinano quando i rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 715/2013 della Commissione del 25 luglio 2013, recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/92 della Commissione del 21 gennaio 2022, recante «Modalità di applicazione della direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le metodologie sui dati di monitoraggio e il formato per la comunicazione dei rifiuti accidentalmente pescati»;

Vista la decisione n. 2001/753/CE della Commissione del 17 ottobre 2001, relativa al questionario che gli Stati membri devono utilizzare per le loro relazioni sull'attuazione della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ai veicoli fuori uso;

Vista la decisione n. 2005/270/CE della Commissione del 22 marzo 2005, come modificata con decisione di esecuzione n. 2018/896 della Commissione del 19 giugno 2018, che stabilisce le tabelle relative al sistema di basi dati ai sensi della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;

Vista la decisione n. 2005/293/CE della Commissione del 1° aprile 2005, che istituisce le modalità di controllo dell'osservanza degli obiettivi di reimpiego/recupero e di reimpiego/riciclaggio fissati nella direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ai veicoli fuori uso;

Vista la decisione n. 2009/851/CE della Commissione del 25 novembre 2009, che istituisce un questionario ai fini dell'attività di rendicontazione degli Stati membri in merito all'attuazione della direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori;

Vista la decisione n. 2011/753/UE della Commissione del 18 novembre 2011, che istituisce regole e modalità di calcolo per verificare il rispetto degli obiettivi di cui all'art. 11, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ora Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, del 14 febbraio 2013, n. 22 che adotta il «Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS), ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni»;

Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica, ora Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, del 28 marzo 2018, n. 69, «Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;

Vista la decisione delegata (UE) n. 2019/1597 del 3 maggio 2019 che integra la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda una metodologia comune e requisiti minimi di qualità per la misurazione uniforme dei livelli di rifiuti alimentari;

Vista la decisione di esecuzione (UE) n. 2019/1885 della Commissione del 6 novembre 2019, che stabilisce norme per il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati relativi alle discariche di rifiuti urbani a norma della direttiva 1999/31/CE del Consiglio e che abroga la decisione 2000/738/CE della Commissione;

Vista la decisione di esecuzione (UE) n. 2019/665 della Commissione del 17 aprile 2019, che modifica la decisione 2005/270/CE che stabilisce le tabelle relative al sistema di basi dati ai sensi della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;

Vista la decisione di esecuzione (UE) n. 2019/1004 della Commissione del 7 giugno 2019, che stabilisce le regole per il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati sui rifiuti a norma della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione di esecuzione C (2012) 2384 della Commissione;

Vista la decisione di esecuzione (UE) n. 2019/2193 della Commissione del 17 dicembre 2019, che stabilisce le modalità per il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati e definisce i formati per la presentazione dei dati ai fini della direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);

Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica, ora Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, del 15 maggio 2019, n. 62, «Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da prodotti assorbenti per la persona (PAP), ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;

Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica, ora Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, del 31 marzo 2020, n. 78, «Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto della gomma vulcanizzata derivante da pneumatici fuori uso, ai sensi dell'art. 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;

Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica, ora Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, del 22 settembre 2020, n. 188 che adotta il «Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;

Vista la decisione di esecuzione (UE) n. 2021/1752, recante «Modalità di applicazione della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati sulla raccolta differenziata dei rifiuti di bottiglie di plastica monouso per bevande»;

Vista la delibera ARERA del 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/RIF, recante «Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025»;

Vista la delibera ARERA del 3 agosto 2023, n. 389/2023/R/Rif, recante «Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)»;

Vista la determina ARERA del 4 novembre 2021, n. 2 DRIF/2021, recante «Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalita' operative per la relativa trasmissione all'Autorita', nonche' chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025»;

Vista la determina ARERA del 6 novembre 2023, n. 1 DTAC/2023, recante «Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalita' operative per la relativa trasmissione all'Autorita', nonche' chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni n. 363/2021/R/Rif e 389/2023/R/Rif»;

Vista la deliberazione ARERA del 23 gennaio 2024, n. 7/2024/R/Rif, recante «Ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato, sezione seconda, n. 10548, n. 10550, n. 10775 del 2023, in materia di regolazione tariffaria degli impianti di trattamento di rifiuti, di cui alla deliberazione dell'autorita' n. 363/2021/R/Rif, e ulteriori disposizioni attuative»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2024, recante «Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2024» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2024;

Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica, ora Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 27 settembre 2022, n. 152 recante il «Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 354 del 30 ottobre 2023, che al fine di prevenire e ridurre l'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, in particolare l'ambiente acquatico, nonche' di rispettare gli obblighi derivanti dalla decisione di esecuzione (UE) 2021/958 della Commissione del 31 maggio 2021, definisce il tasso minimo nazionale di raccolta annuale degli attrezzi da pesca dismessi contenenti plastica per il riciclaggio;

Vista la nota n. 21456 del 22 luglio 2024, con la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri ha richiesto al Ministero dell'interno, al Ministero delle imprese e del made in Italy, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministero della salute, all'ISPRA e all'Unioncamere di comunicare se ritenessero necessario, ovvero opportuno, apportare modifiche ed integrazioni al vigente modello unico di dichiarazione ambientale (MUD);

Vista la nota n. 216782 del 26 novembre 2024 e la successiva nota di parziale rettifica n. 218341 del 28 novembre 2024, con le quali il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha trasmesso una proposta di versione aggiornata del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD);

Considerata la necessita' di adottare, per l'anno 2025, un nuovo modello unico di dichiarazione ambientale (MUD), in sostituzione di quello vigente, come richiesto dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, in collaborazione con l'ISPRA - Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale, cosi' da poter acquisire i dati relativi ai rifiuti da tutte le categorie di operatori, in attuazione delle piu' recenti normative;

Sentiti il Ministero dell'interno, il Ministero delle imprese e del made in Italy, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero della salute, l'ISPRA - Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale, nonche' l'Unioncamere - Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Alfredo Mantovano e' stata conferita la delega per la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;

Decreta:

Art. 1

1. Il modello unico di dichiarazione ambientale allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 gennaio 2024 e' integralmente sostituito dal modello e dalle istruzioni allegati al presente decreto.

2. Il modello di cui al presente decreto sara' utilizzato per le dichiarazioni da presentare entro il 30 aprile di ogni anno con riferimento all'anno precedente, come disposto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70.

3. L'accesso alle informazioni contenute nel modello unico di dichiarazione ambientale e' disciplinato dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.

Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2025

p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato
Mantovano

Registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 2025
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 451

Avvertenza:

Gli allegati al presente provvedimento sono consultabili sul sito del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica all'indirizzo: www.mase.gov.it (sezione bandi e avvisi).